

Denuncia di infortunio o di RCT

Come

La denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull'apposito modulo (vedi modulistica per denuncia di [infortunio](#) o [RCT](#)) dovrà essere inviata a mezzo raccomandata direttamente dall'infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 5 giorni dal sinistro o dal momento in cui l'infortunato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, comunque entro e non oltre i 45 giorni successivi all'evento.

A chi

la denuncia di infortunio e di RCT a **Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale di Roma Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma** - tel. 06/6792501 fax 06/69799763 e mail: romapiazzadispagna@cattolica.it .

Allegati necessari

Alla denuncia deve essere allegata:

- *la fotocopia della tessera CSI - proprio recapito telefonico - coordinate bancarie*
- *tutta la documentazione in originale* (sanitaria attestante i danni, e fiscale attestante le spese mediche effettivamente sostenute o la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo);

dalla cessazione delle cure mediche l'assicurato dovrà presentare alla compagnia il **certificato di avvenuta guarigione**- a carico dell'infortunato - ove dovrà essere indicata - se ve ne fosse - la presenza di postumi di invalidità permanente; la compagnia se del caso provvederà a sottoporre l'Assicurato a accertamento medico fiduciario al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'Invalidità permanente oggetto di indennizzo. Inoltre la compagnia si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari all'uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre. Per l'apertura dei sinistri è sufficiente inoltrare la denuncia unitamente alla fotocopia della tessera CSI: tutti i documenti, sopra menzionati, attestanti i danni, andranno inviati tutti insieme con il certificato di avvenuta guarigione al termine delle cure. Ovviamente prima che scada l'anno dalla data del sinistro, sarà cura del danneggiato interrompere la prescrizione.

Prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno: qualora entro tale termine una pratica non venisse liquidata con la proposta di risarcimento o le cure dell'infortunato non siano ancora terminate, l'interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l'interruzione dei termini di prescrizione.

L'assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata ar, nel più breve tempo possibile e comunque **entro e non oltre un anno dalla ricezione**, di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi (lettera o atto giudiziario), pena la prescrizione del diritto alla copertura.